

Personale ATA: organizzazione del piano ferie e gestione dei riposi compensativi

Il piano ferie del personale ATA deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 13 del CCNL del comparto scuola 2007 di cui si riportano di seguito i commi 10-12:

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio/31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Premesso che il personale con contratto a tempo determinato annuale dovrà usufruire di tutti i giorni di ferie e delle eventuali ore a credito entro la data di risoluzione del contratto, per tutto il personale a tempo indeterminato il piano ferie dovrà garantire a ogni dipendente la fruizione di **tutti** i giorni di ferie maturati nell'a.s. 2021/2022 entro il 31 agosto 2022, nel rispetto del diritto del lavoratore.

Solo se **motivi di servizio o motivi personali debitamente documentati** impediscono la fruizione di tutti i giorni maturati, il personale ATA potrà goderne entro il 30 aprile 2023: ciò potrebbe accadere sia in fase di formalizzazione del piano ferie, sia in fase di esecuzione del piano stesso.

In buona sostanza, non è previsto che nel piano ferie si computi un numero di giorni inferiore a quello dei giorni maturati in assenza delle motivazioni sopra riportate. È diritto del lavoratore fruire di tutti i giorni maturati, non certo di scegliere di godere di una loro parte entro il 30 aprile 2023.

Si fa presente, inoltre, che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto a goderne viene qualificato, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall'art. 36 della Costituzione), come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

Lo straordinario va ovviamente pagato nei limiti delle risorse disponibili come risultano dal contratto integrativo di istituto. Si ricorda tuttavia che il personale ATA “può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa” (art. 54, c. 4, CCNL comparto scuola 29 novembre 2007). Esso prosegue inoltre affermando che “le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica”.

In sintesi, spetta al dirigente scolastico compiere le seguenti operazioni:

1. accertarsi dell'esaurimento delle ferie pregresse (a.s. 2020/21)
2. dare indicazioni formali al DSGA di predisporre un piano ferie tenendo conto delle esigenze di servizio e con l'unico vincolo di garantire a ciascun lavoratore la fruizione di 15 giorni continuativi tra il 1° luglio e il 31 agosto, a meno che il lavoratore non faccia una diversa esplicita richiesta; si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve essere garantita in ogni caso la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie
3. accertata la fattibilità del piano, autorizzare le ferie richieste
4. in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione di piano ferie, procedere all'assegnazione d'ufficio delle stesse
5. accertarsi che tutte le ferie siano fruite entro l'anno scolastico (31/8/2022)

Per quanto riguarda infine il calcolo dei giorni spettanti, si ricorda che le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29 novembre 2007, all'articolo 13, comma 5 in cui viene specificato che, nel caso in cui si preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro, il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni. Si ricorda infine che, se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni, ha diritto a 30 giorni di ferie all'anno che diventano 32 dopo tre anni di contratto.